

NOTIZIE FLASH:

LEGGE DI BILANCIO 2022 PER L'AGRICOLTURA

La legge di Stabilità 2022 prevede uno stanziamento complessivo a favore del settore agricoltura, pesca e agroalimentare superiore a 2 milioni di euro. Vediamo alcune delle misure **previste per l'agricoltura**.

Gestione del rischio. Vengono stanziati oltre 690 milioni di euro fino al 2027 (178, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027) destinati a coprire il fabbisogno aggiuntivo relativo all'istituzione del Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo e 250 milioni di euro per le Assicurazioni agevolate.

Esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari. È prolungata per il 2022, la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 44, legge n. 232/2016), inizialmente per il solo triennio 2017-2019 e già oggetto di proroga fino al 2021, in base alla quale i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai soggetti con la qualifica di coltivatori diretti (CD) o di imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali. L'esenzione vale sia per i terreni posseduti sia per quelli meramente condotti. Beneficiano dell'agevolazione anche i collaboratori di imprese familiari nonché i redditi delle società semplici attribuiti ai soci persone fisiche CD o IAP. Non possono, invece, fruirne i soci delle società di persone (diverse dalle s.s.), anche in caso di opzione per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il reddito prodotto da Snc, Srl e Sas agricole è qualificato sempre d'impresa.

Decontribuzione per i giovani CD e IAP. E' prorogata anche per l'anno 2022 la decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, che implica l'esonero dal versamento del 100% dei contributi da versare all'Inps a fini pensionistici.

Percentuali di compensazione zootecnia. Al fine di sostenere la zootecnia, è confermata anche per il 2022 l'applicazione delle percentuali di compensazioni IVA nella misura del 9,5% applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi, già stabilita, per il solo 2021, dal "Decreto Sostegni bis" (art. 68, comma 1, lettera b), DI 73/2021). La disposizione riguarda i produttori agricoli che adottano il regime speciale (art. 34, DPR n.633/1972).

Bonus verde. Al fine d'incentivare il settore florovivaistico è prevista la proroga per un altro triennio, fino al 2024 compreso, della detrazione del 36% delle spese sostenute per la "sistemazione a verde" (art. 1, comma 12 e seguenti, legge n. 205/2017), di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La spesa massima agevolabile non può superare 5.000 euro per appartamento. Se la "sistemazione a verde" riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su una spesa massima di 5.000 euro per ogni unità immobiliare.

Divieto di produzione delle pellicce naturali. Con la manovra scatta il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia. La misura consente in deroga agli allevamenti di mantenere gli animali già presenti nelle strutture non oltre il 30 giugno 2022. Sono stanziati 3 milioni di euro per il 2022 per indennizzare gli allevamenti.

Fondo Italiano per il clima. Rifinanziato con 4 miliardi e 200 milioni di euro in 5 anni il "Fondo italiano per il clima", che sarà gestito da Cassa depositi e prestiti. Le risorse dovranno essere destinate ad interventi a favore di soggetti pubblici e privati. Il Governo a tal fine stanziava 840 milioni di euro l'anno dal 2022 al 2026. Previsto anche il Fondo per lo sviluppo Montagne.

Filiere. E' previsto un finanziamento da 120 milioni di euro per il 2022, a favore dei distretti del cibo. Questi comprendono i distretti rurali, quelli agroalimentari, le diverse forme di sistemi produttivi locali ed i distretti biologici. Con tali risorse saranno finanziati i contratti di distretto, in base a criteri e procedure stabiliti con bando Mipaaf.

ISMEA. Per l'attività svolte da ISMEA sono previsti:

-80,5 milioni di euro per la concessione di finanziamenti, operazioni di finanza strutturata e concessione di garanzie a fronte di prestiti a favore degli imprenditori agricoli e della pesca, e misure per l'imprenditoria femminile e giovanile;

- 50 milioni di euro sono destinati per il 2022 sempre per le attività svolte da Ismea per effettuare interventi finanziari, a condizioni di mercato, in società anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera c del testo unico delle imposte dei Redditi. Lo strumento è "Ismea investe", col quale sono attuati interventi a condizione di mercato per favorire la competitività nelle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare.

TASSO DI INTERESSE LEGALE: DAL 2022 ALL'1,25%

Con Decreto del 13 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 15 dicembre 2021 n. 297, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato, con decorrenza 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali nella misura dello 1,25%.

Fino al 31 dicembre 2021 il tasso d'interesse era pari al 0,01%.

Tale modifica si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare:

- ravvedimento operoso;
- usufrutto e rendite vitalizie;
- rapporti creditori/debitori.

SOGLIA A 1.000 EURO PER IL CONTANTE

Dal 1° gennaio 2022 sono vietati i trasferimenti di denaro contante d'importo superiore ad 1.000 euro. Tale limite ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni:

- fino al 30 giugno 2020, il limite era fissato a 3.000 euro;
- dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, il limite era fissato a 2.000 euro;
- dal 1° gennaio 2022, il limite è fissato a 1.000 euro.

Dal 1° gennaio 2022 non è pertanto possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi (entità giuridiche distinte) in un'unica soluzione in contanti, di importo pari o superiore a 1.000 euro; eventuali trasferimenti eccedenti tali limiti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati (Banche, Poste, ecc.).

Rientrano nella disciplina sull'uso del contante, ad esempio, i trasferimenti intercorsi:

- tra due società;
- tra il socio e la società di cui questi fa parte;

- tra società controllata e società controllante;
- tra legale rappresentante e socio;
- tra due società aventi lo stesso amministratore;
- tra una ditta individuale ed una società, quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il limite di 1.000 euro riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati. Il divieto non si applica nel caso in cui:

- il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
- una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
- il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).

NUOVO DECRETO ANTI-COVID

Il 5 gennaio 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto anti-Covid. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è previsto l'obbligo vaccinale anti Covid a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che "abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età". **L'obbligo vale "fino al 15 giugno"**.

Sono esentati i casi di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore".

Sanzioni per chi non rispetta l'obbligo vaccinale. Il Decreto Legge, dal 6 gennaio, prevede l'**obbligo vaccinale per gli over 50** e stabilisce una sanzione di 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati (età uguale o superiore ai 50 anni). A irrogare la sanzione sarà l'Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute.

Tale sanzione viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal **1° febbraio 2022** non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero 6 mesi.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalle norme che hanno prescritto il Green Pass "rafforzato" per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall'età), rischia una multa da 400 a 1.000 euro se scoperto senza Super Green Pass nei luoghi nei quali è previsto dalla Legge.

Green Pass valido 6 mesi. A partire dal **1° febbraio 2022 la durata del Green Pass viene ridotta a 6 mesi** dall'ultima somministrazione del vaccino. La data del 1° febbraio è stata scelta per dare il tempo a chi ha già effettuato la seconda dose di prenotare il richiamo o la terza dose.

Super Green pass over 50 al lavoro. Estensione del Green Pass rafforzato, in possesso di vaccinati e guariti, sul posto di lavoro per gli over 50: provvedimento **valido dal 15 febbraio**. La misura che vale sia per il settore privato che pubblico.

Le verifiche spetteranno ai datori di lavoro e gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, "con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e senza conseguenze disciplinari", ma con la sospensione dello stipendio e di qualunque "altro compenso o emolumento comunque denominato".

NUOVO DECRETO ANTI-COVID E QUARANTENA

Dal 2022 la permanenza domiciliare (c.d. quarantena) dopo un contatto con positivo **non è più considerata equiparabile alla malattia e quindi il periodo di assenza dal lavoro non viene coperto dall'Inps.**

Se la misura non verrà rifinanziata, i lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena per il contatto con un positivo che non possono lavorare da remoto dovranno fare ricorso a permessi retribuiti o a giorni di ferie per non vedersi ridurre lo stipendio.

Riguardo alle nuove disposizioni sulla quarantena il decreto prevede che, **in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo** al Covid 19:

-la quarantena preventiva non si applica:

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie di persone si applica una **auto-sorveglianza**, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

-la quarantena preventiva si applica:

- ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno;
- ai soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. In questi casi, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Debutta dal **2022 l'Assegno unico universale** che sostituisce una serie di prestazioni di welfare per le famiglie e di detrazioni in dichiarazione dei redditi, alcune già dal prossimo gennaio mentre altre da marzo: lo strumento universale opera, infatti, un riordino delle agevolazioni per la genitorialità, con importi e regole variabili in base all'età dei figli e all'ISEE del nucleo familiare.

Il nuovo sussidio mensile **non è automatico ma va richiesto ogni anno (da gennaio)** all'INPS e serve anche un **ISEE aggiornato** per quantificare l'importo spettante (dal successivo mese di marzo; se richiesto entro giugno spettano gli arretrati).

La misura dell'Assegno unico può andare **da 50 a 175 euro per figlio**, più le diverse maggiorazioni. Di contro, vengono aboliti l'assegno alla nascita di 800 euro per figlio (Bonus mamma domani), gli assegni ai nuclei familiari (ANF, con alcune eccezioni) e alcune detrazioni per figli a carico.

L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
 - o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
 - o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - o svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'Assegno unico, poiché è una misura "universale", **può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000**, in tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa.

Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l'assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell'INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, scegliendo l'ISEE in modalità ordinaria o precompilata.

L'Assegno unico è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la **responsabilità genitoriale**, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore, per quanto a propria conoscenza).

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l'assegno unico e universale spetta dal **settimo mese di gravidanza**.

Con l'entrata in vigore dell'Assegno unico, a **decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità** (assorbite dall'assegno):

- **Bonus mamma domani**
- **Assegni familiari,**
- **ANF**
- **Fondo per la natalità**

Inoltre, anche le detrazioni fiscali previste dal TUIR (legge 917/1986), gran parte delle quali sono fruito nel cedolino pensione o in busta paga vengono sostituite (per i figli a carico fino ai 21 anni e non disabili) dall'Assegno unico dal primo marzo 2022.

Requisiti. L'Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il **richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:**

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi

Domanda. La domanda per l'assegno unico è annuale, comprendendo le mensilità che vanno **da marzo a febbraio dell'anno successivo** e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.

La domanda può essere presentata anche dal tutore del figlio ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato.

Al compimento della **maggiore età**, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Per le domande:

- presentate a **gennaio e febbraio**, l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati **dal 15 al 21 marzo 2022**;
- presentate dal 1° **gennaio al 30 giugno 2022**, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di **marzo 2022**;
- presentate dopo il **30 giugno**, l'assegno decorre **dal mese successivo a quello di presentazione** ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

SCADENZIARIO:

31 gennaio

Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un'unica soluzione o come 1° rata trimestrale per l'anno 2022.

Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2021 e di ciclomotori.